

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1521 DELLA COMMISSIONE**del 10 ottobre 2018****recante modifica della decisione 2009/11/CE relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna***[notificata con il numero C(2018) 6507]***(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, lettere p) e t),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'allegato IV, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le carcasse di suino sono classificate valutando il tenore di carne magra con metodi di stima autorizzati dalla Commissione ed esclusivamente provati statisticamente, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione dovrebbe essere subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima, definito nell'allegato V, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Con la decisione 2009/11/CE della Commissione ⁽³⁾ sono stati autorizzati otto metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna.
- (3) La Spagna ha chiesto alla Commissione di autorizzare un nuovo metodo di classificazione delle carcasse di suino sul proprio territorio e ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando nel protocollo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (CE) n. 2017/1182 i principi su cui si basa tale metodo, i risultati della prova di sezionamento e l'equazione utilizzata per la stima del tenore di carne magra.
- (4) Dall'esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione del suddetto metodo di classificazione. È pertanto opportuno autorizzare tale metodo di classificazione delle carcasse di suino in Spagna.
- (5) La decisione 2009/11/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (6) Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione dovrebbero essere consentite soltanto se espressamente autorizzate da una decisione di esecuzione della Commissione.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2009/11/CE è modificata come segue:

- (1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino ai sensi dell'allegato IV, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*), in Spagna è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:

- (a) l'apparecchio denominato "Fat-O-Meat'er (FOM)" e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 1 dell'allegato;

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 74).

⁽³⁾ Decisione 2009/11/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Spagna (GU L 6 del 10.1.2009, pag. 79).

- (b) l'apparecchio denominato "Fully automatic ultrasonic carcass grading (Autofom)" e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 2 dell'allegato;
- (c) l'apparecchio denominato "Ultrafom 300" e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 3 dell'allegato;
- (d) l'apparecchio denominato "Automatic vision system (VCS2000)" e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 4 dell'allegato;
- (e) l'apparecchio denominato "Fat-O-Meat'er II (FOM II)" e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 5 dell'allegato;
- (f) l'apparecchio denominato "AutoFOM III" e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 6 dell'allegato;
- (g) il "metodo manuale (ZP)" con calibro e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 7 dell'allegato;
- (h) l'apparecchio denominato "CSB Image-Meater" e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 8 dell'allegato;
- (i) l'apparecchio "gmSCAN" e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 9 dell'allegato;

Il metodo manuale ZP con calibro di cui alla lettera g) del primo comma può essere autorizzato unicamente per i macelli:

- (a) in cui il numero di macellazioni non supera 500 suini la settimana in media annua; e
- (b) aventi una linea di macellazione con una capacità non superiore a 40 capi l'ora.

(*) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»

(2) L'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018

Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 2009/11/CE è aggiunta la seguente parte 9:

«Parte 9

gmSCAN

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato "gmSCAN".
2. Il gmSCAN utilizza l'induzione magnetica per determinare, senza contatto, le proprietà dielettriche delle carcasse. Il sistema di misurazione è costituito da un certo numero di bobine di trasmissione che generano un campo magnetico variabile a bassa intensità. Le bobine di ricezione convertono il segnale proveniente dalla perturbazione del campo magnetico causata dalla carcassa in un segnale elettrico complesso legato ai parametri dielettrici del tessuto muscolare e adiposo della carcassa.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\hat{Y} = 55,14067 + 1\,598,66166 \times (Q1/CW) - 579,58575 \times (Q2/CW) + 970,83879 \times (Q3/CW) - 0,18993 \times CW$$

dove:

\hat{Y} = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

Q1, Q2 e Q3 = reazione di induzione magnetica (in volt) generata rispettivamente dal prosciutto, dalla zona centrale e dalla spalla;

CW = peso della carcassa a caldo (in kg).

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg (peso a caldo)».
